



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 18/05/2021

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della pensione - stipulato in data 26.04.2016 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 30.09.2020 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione delle commissioni e degli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento senza quantificarne l'importo.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito: a) in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso per la "assoluta genericità e incertezza della domanda" che caratterizza sia il ricorso sia il reclamo; b) nel merito, di aver già restituito al ricorrente tutto quanto dovuto per l'anticipata estinzione in conformità alle trasparenti previsioni contrattuali e alla conseguente distinzione tra oneri *up front* (non retrocedibili) e *recurring* (retrocedibili secondo il metodo proporzionale lineare); sul punto, l'intermediario ha altresì criticato le ricadute ermeneutiche (evidenziate anche dal Collegio di Coordinamento dell'ABF, dec. n. 26525/2019) che si vorrebbero far discendere, sul piano dell'ordinamento interno, dalla sentenza della CGUE C-383/18 del 11.09.2019, cd. *Lexitor*.

L'intermediario ha concluso, pertanto, per l'irricevibilità/rigetto del ricorso.

DIRITTO

Quanto all'eccezione preliminare formulata dal resistente, il Collegio evidenzia che l'arbitro



ha il potere-dovere di interpretare la domanda, nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute. Tale attività si rivela tanto più opportuna in una procedura che non prevede l'assistenza professionale (anche se nella pratica si sta ormai diffondendo la tendenza dei clienti ad avvalersi dell'opera di un professionista). Ma si tratta di un potere-dovere che non può esorbitare dai limiti dell'interpretazione (cioè della decrittazione della volontà del ricorrente) per estendersi ad una interpretazione "integrativa" o "additiva", nel senso di esaminare situazioni di fatto non ricavabili dal tenore della domanda". Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente ha depositato copia del contratto sottoscritto con l'intermediario nonché copia della liberatoria attestante l'estinzione del finanziamento, i quali, unitamente al tenore della domanda, consentono di reputare determinati sia il *petitum* che la *causa petendi*. Pertanto, in conformità ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento con dec. n. 10929/2016, il Collegio ritiene che l'eccezione preliminare formulata dal resistente vada disattesa.

In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto il Collegio evidenzia quanto segue.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza "Lexitor") – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Il Collegio, in ogni caso, evidenzia che il principio di diritto di cui sopra appare coerente con il sistema italo-europeo delle fonti e della conseguente teoria dell’interpretazione, come avvalorato, tra l’altro, da alcuni recenti orientamenti delle corti di merito (tra cui il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1340/2020) e dalle adesioni all’orientamento da parte di autorevole dottrina.

Nel caso in esame - valutate le domande del ricorrente e l’esito della disposta integrazione istruttoria nella seduta del 20.04.2021 che ha consentito di acquisire copia del conteggio estintivo - il Collegio precisa quanto segue:

- a) con riferimento alla commissione per l’intermediario – da considerarsi, in conseguenza dell’ambiguità della descrizione delle singole voci di costo indicate e della postulata suddivisione tra parte ripetibile e non ripetibile, interamente costo *recurring* secondo l’orientamento condiviso tra tutti i Collegi ed in conformità ai principi di cui alla dec. n. 5031/2017 del Collegio di Coordinamento – spetta al ricorrente, al netto di quanto già ricevuto dal resistente pari ad euro 696,20, l’ulteriore importo di euro 2.968,00 calcolato secondo il metodo proporzionale lineare;
- b) con riguardo alla commissione di distribuzione, la relativa domanda non può essere presa in considerazione poiché presentata, seppur in modo criptico, per la prima volta in sede di repliche alle controdeduzioni formulate dall’intermediario; sì che la stessa deve essere considerata tardivamente ed irritualmente proposta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.968,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO